

C I R C O L A R I

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

CIRCOLARE 3 ottobre 2006, n. 4.

Articolo 36-bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - Sanzioni amministrative irrogate dagli ispettorati provinciali del lavoro - Modalità di versamento.

ALL'AREA III INTERDIPARTIMENTALE INTERVENTI DI TUTELA E ISPETTIVI
AL SERVIZIO XV ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVORO PER LA SICILIA OCCIDENTALE - IRL 1
AL SERVIZIO XVI ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVORO PER LA SICILIA ORIENTALE - IRL 2
AI SERVIZI ISPETTORATI PROVINCIALI DEL LAVORO
AI COMANDANTI DEI N.L.L. CARABINIERI
ALLE ASSOCIAZIONI REGIONALI DEI DATORI DI LAVORO DELLA SICILIA
AGLI ORDINI E COLLEGI REGIONALI DEI CONSULENTI DEL LAVORO
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI REGIONALI DEI LAVORATORI
e, p.c. AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA - UFFICIO DI GABINETTO
AL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE
AL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI
ALL'ISPETTORATO TECNICO REGIONALE LAVORI PUBBLICI
ALL'ISPETTORATO TECNICO LAVORI PUBBLICI
AL DIPARTIMENTO AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO E LA R.P.
ALLE AREE E AI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO LAVORO
AL SERVIZIO UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO - URL 1 E URL 2
ALLA SEDE REGIONALE DELL'IN.P.S.
ALLA SEDE REGIONALE DELL'IN.A.I.L.
ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA

Con circolare n. 8/05/Lav del 28 dicembre 2005, sono state emanate disposizioni applicative per il versamento delle sanzioni pecuniarie derivanti dalla commissione di violazioni in materia di lavoro, in conseguenza dell'adozione del decreto n. 501 del 28 aprile 2005 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze e dell'istituzione, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana, del capitolo 1784 "Sanzioni amministrative irrogate dagli ispettorati provinciali del lavoro a seguito di attività ispettiva", rubricato al dipartimento regionale lavoro.

Allo scopo di facilitare ed uniformare l'attività di vigilanza, con la medesima circolare sono stati approvati il modello tipo di processo verbale e i modelli contenenti le varie ipotesi di violazione in materia di lavoro, con ri-

serva di un loro aggiornamento, a cura dell'area V, al mutare delle norme di riferimento.

In data 11 agosto 2006 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (n. 186, supplemento ordinario n. 183) la legge 4 agosto 2006, n. 248, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", che ha introdotto al testo del decreto legge l'art. 36 bis, contenente "Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro".

La legge n. 248 è entrata in vigore il 12 agosto 2006.

Con circolare n. 29 del 28 settembre 2006, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'attività ispettiva - ha fornito chiarimenti operativi sulle rilevanti novità normative introdotte dalla legge precitata, ai quali si fa integrale rinvio.

Nelle more della revisione generale (in fase di esecuzione) dei modelli di "Illeciti/Diffide" acclusi alla circolare n. 8/2005, si reputa necessario, allo scopo di assicurare uniformità di comportamento in tutto il territorio della Regione, integrare la medesima con l'aggiunta di due nuovi modelli (n. 24 e n. 25) che, dopo essere stati sottoposti alle preventive osservazioni dei dirigenti dei servizi IPL, vengono approvati ed allegati alla presente circolare per costituirne parte essenziale.

Il Mod. 24 raggruppa unitariamente tutte le ipotesi di violazione relative ai cantieri edili, introdotte dalla nuova normativa, mentre per la cosiddetta maxi sanzione per il lavoro sommerso è stato predisposto l'apposito Mod. 25.

Entrambi i modelli recano, come già i precedenti in uso, i codici numerici di riferimento, la specifica delle sanzioni e le modalità di versamento delle stesse.

Di detti modelli si dispone l'immediata ed esclusiva utilizzazione.

Contestualmente, i responsabili dei centri informatici procederanno ad aggiungere nell'apposita sezione della procedura "Ispezio" (Liv. 3, ILLAM dbf) i nuovi otto records (7 del Mod. 24, 1 del Mod. 25) e a riempire tutti i relativi campi della maschera.

Responsabilità del procedimento

Ai sensi della legge n. 241/90 e della legge regionale n. 10/91, si rende noto che:

— la struttura amministrativa responsabile dell'adozione della presente circolare è il dipartimento lavoro del-

L'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della Regione siciliana, via Imperatore Federico n. 70/a - Dirigente generale il dott. Giovanni Bologna;

— l'ufficio responsabile dell'adozione dei provvedimenti in essa contemplati è l'area V "Sistemi informativi a supporto dell'attività ispettiva", diretta dal dott. Domenico Palermo, tel. 091/7078524, email dpalermo@regione.sicilia.it.

La presente circolare è disponibile sul sito internet www.regione.sicilia.it/lavoro e sarà trasmessa alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Il dirigente generale del dipartimento regionale lavoro: BOLOGNA

Allegati

Illecito Diffida

MOD. 24

LAVORO NEI CANTIERI EDILI

1) Ha violato le disposizioni di cui:

Al decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

(Le ipotesi valide devono essere barrate con crocetta)

1) Art. 86, comma 10 bis del decreto legislativo n. 276/2003, introdotto dall'art. 20, comma 3 del decreto legislativo n. 251/2004, sostituito dall'art. 36 bis, comma 6 del decreto legge n. 223/2006 convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006 - In quanto non ha inviato al Centro per l'impiego competente, il giorno precedente all'instaurazione del rapporto di lavoro nel settore edile, una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo, mediante documentazione avente data certa. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 19, comma 3 del decreto legislativo n. 276/2003 nell'importo da € 100,00 a € 500,00 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. € 166,66 per ogni lavoratore interessato). [CODNUM 3151]; in vigore dal 12 agosto 2006

2) Art. 36 bis, comma 3 - Per non avere il datore di lavoro munito, nell'ambito dei cantieri edili, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 36 bis, comma 5 nell'importo da € 100,00 a € 500,00 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. € 166,66 per ogni lavoratore interessato). Di tale obbligo risponde, in solido con il trasgressore, il committente dell'opera, nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi. Non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004. [CODNUM 3152]; in vigore dall'1 ottobre 2006

3) Art. 36 bis, comma 3 - Per non essersi munito il lavoratore autonomo, nell'ambito dei cantieri edili, di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e l'indicazione della propria ditta e di non averla esposta. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 36 bis, comma 5 nell'importo da € 100,00 a € 500,00 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. € 166,66 per ogni lavoratore interessato). Di tale obbligo risponde, in solido con il trasgressore, il committente dell'opera, nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi. Non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004. [CODNUM 3153]; in vigore dall'1 ottobre 2006

4) Art. 36 bis, comma 3 - Per non aver il lavoratore esposto, nell'ambito dei cantieri edili, l'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e l'indicazione del proprio datore di lavoro, di cui è stato munito. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 36 bis, comma 5 nell'importo da € 50,00 a € 300,00 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. € 100, per ogni lavoratore interessato). Di tale obbligo risponde, in solido con il trasgressore, il committente dell'opera, nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi. Non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004. [CODNUM 3154]; in vigore dall'1 ottobre 2006

5) Art. 36 bis, comma 4 - Per non aver il datore di lavoro con meno di dieci dipendenti, in alternativa all'obbligo di cui al comma 3, istituito l'apposito registro di cantiere, vidimato dall'ispettorato territorialmente competente. Nel computo delle unità lavorative si

tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi, per i quali si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 3. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 36 bis, comma 5 nell'importo da € 100,00 a € 500,00 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. € 166,66 per ogni lavoratore interessato). Di tale obbligo risponde, in solido con il trasgressore, il committente dell'opera, nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi. Non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004. [CODNUM 3155]; in vigore dall'1 ottobre 2006

6) Art. 36 bis, comma 4 - Per non aver il datore di lavoro con meno di dieci dipendenti, in alternativa all'obbligo di cui al comma 3, tenuto sul luogo di lavoro l'apposito registro di cantiere, vidimato dall'ispettorato territorialmente competente. Nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi, per i quali si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 3. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 36 bis, comma 5 nell'importo da € 100,00 a € 500,00 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. € 166,66 per ogni lavoratore interessato). Di tale obbligo risponde, in solido con il trasgressore, il committente dell'opera, nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi. Non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004. [CODNUM 3156]; in vigore dall'1 ottobre 2006

7) Art. 36 bis, comma 4 - Per non aver il datore di lavoro con meno di dieci dipendenti, in alternativa all'obbligo di cui al comma 3, annotato sull'apposito registro di cantiere (vidimato dall'ispettorato territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro) gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi, per i quali si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 3. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 36 bis, comma 5 nell'importo da € 100,00 a € 500,00 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. € 166,66 per ogni lavoratore interessato). Di tale obbligo risponde, in solido con il trasgressore, il committente dell'opera, nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi. Non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004. [CODNUM 3157]; in vigore dall'1 ottobre 2006

SPECIFICA SANZIONE AMMINISTRATIVA MOD. 24

Capitolo	Sanzione amministrativa	Importo
1784	Sanzioni amministrative irrogate dagli ispettorati provinciali del lavoro a seguito di attività ispettiva Capo XVIII - Entrate correnti - Rubrica: dipartimento regionale lavoro
	<i>Totale sanzione amministrativa</i>
1735	Spese di notifica (Entrate eventuali diverse) Capo XVIII - Rubrica: dipartimento regionale lavoro
1205	Imposta di bollo Capo VIII - Rubrica: servizi generali della Presidenza
	<i>Totale da pagare</i>

Il pagamento può essere effettuato, o presso gli uffici di cassa regionale del Banco di Sicilia, che ne rilasceranno quietanza, oppure presso gli uffici di Poste Italiane S.p.A. con apposito bollettino di conto corrente postale sul n. intestato a "Banco di Sicilia - ufficio di cassa della Regione siciliana di (indicare la provincia)" riportante nella causale la specifica di cui sopra.

Nota: Se la notificazione avviene a seguito di deposito con avviso a mezzo di raccomandata A.R. inoltrata dalle Poste Italiane S.p.A., al totale della somma ingiunta dovranno aggiungersi € da imputarsi allo stesso capitolo 1735.

MOD. 25

MAXI SANZIONE PER LAVORO SOMMERSO

1) Ha violato le disposizioni di cui:

Alla legge 23 aprile 2002 n. 73 di conversione del decreto-legge 22 febbraio 2002 n. 12, come modificata dall'art. 36-bis, comma 7,

del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248

1) Art. 3, comma 3 - Per aver impiegato lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie o da altra documentazione obbligatoria. La sanzione amministrativa è stabilita dal comma 3 del medesimo articolo, nell'importo da € 1.500 a € 12.000 per ciascun lavoratore interessato, maggiorata di € 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo (S.A.R. € 3.000,00 per ogni lavoratore interessato, maggiorata di € 150,00 per ciascuna giornata di lavoro effettivo).

Non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 124/04.

[CODNUM 3171];

SPECIFICA SANZIONE AMMINISTRATIVA MOD. 25

Capitolo	Sanzione amministrativa	Importo
1784	Sanzioni amministrative irrogate dagli ispettorati provinciali del lavoro a seguito di attività ispettiva Capo XVIII - Entrate correnti - Rubrica: dipartimento regionale lavoro	
	<i>Totale sanzione amministrativa</i>	
1735	Spese di notifica (Entrate eventuali diverse) Capo XVIII - Rubrica: dipartimento regionale lavoro	
1205	Imposta di bollo Capo VIII - Rubrica: servizi generali della Presidenza	
	<i>Totale da pagare</i>	

Il pagamento può essere effettuato, o presso gli uffici di cassa regionale del Banco di Sicilia, che ne rilasceranno quietanza, oppure presso gli uffici di Poste Italiane S.p.A. con apposito bollettino di conto corrente postale sul n. intestato a "Banco di Sicilia - ufficio di cassa della Regione siciliana di (indicare la provincia)" riportante nella causale la specifica di cui sopra.

Nota: Se la notificazione avviene a seguito di deposito con avviso a mezzo di raccomandata A.R. inoltrata dalle Poste Italiane S.p.A., al totale della somma ingiunta dovranno aggiungersi € da imputarsi allo stesso capitolo 1735.

(2006.47.3475)091*